

# COFINS

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati Elaborazione dati e paghe



**EDIZIONE STRAODINARIA** 

Osimo, 06/04/2021



"info azienda" è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice ma sintetico, una sintesi delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti in campo fiscale.

# EDIZIONE STRAORDINARIA ASSOCIAZIONI e SOCIETA' SPORTIVE

# COFIN



#### Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati Elaborazione dati e paghe



#### RIFORMA DELLO SPORT

Sono stati pubblicati sulla G.U. delm 18 e 19 marzo i seguenti decreti legislativi attuativi della legge di riofroma dello Sport(Legge Delega 86/2019):

ecreto Legislativo 28 febbraio 2021 **n. 36** avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 5, recanteriordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 6, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo;

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 7, recantemisure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi:

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 **n. 39** avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 8, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 9, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Quelli che sono di maggior interessi per i sodalizi sportivi sono i DIgs n. 36 e 39.

- Il D.L. Sostegni ha rinviato l'operatività al prossimo anno. Specificatamente:
  - 1) disposizioni sul lavoro sportivo: applicazione a decorrere dal 1 luglio 2022;
  - 2) tutte le altre disposizioni: applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2022

Pertanto è nostro interesse rendervi edotti sulle principali novità disciplinate da questi decreti sottolinenando che essi saranno oggetto, per loro effettiva attuazione, di interventi da parte delle varie autorità competenti che regolamenteranno tramite da diversi decreti, regolamenti o provvedimenti le particolari fattispecie operative.

#### La nuova disciplina degli enti sportivi dilettantistici

- a) La disciplina delle a.s.d. e s.s.d. viene sostanzialmente mutuata dall'attuale disciplina dell'art. 90, l. 289/2002 (che, tuttavia, non viene integralmente abrogato, rimanendone in vigore alcuni commi), rispetto alla quale sono tuttavia previste alcune, importanti, variazioni:In relazione alla forma giuridica, viene previsto che le società sportive dilettantistiche possano assumere qualsiasi forma societaria tra quelle previste al libro V, titolo V, del codice civile. Quindi non solo società sportive di capitali (come attualmente disciplinato) ma (in teoria) anche società di persone (SNC, SaS o, addirittura, Società Semplice). Al momento non sono comprese le società cooperative sportive.
- b) viene esplicitamente prevista la compatibilità del "mondo" sportivo dilettantistico con il codice del Terzo Settore, ivi compresa la natura di impresa sociale.
- c) Con riferimento ai requisiti statutari, vengono sostanzialmente richiamate le disposizioni del comma 18 dell'art. 90, L. 289/2002, con alcune importanti precisazioni in relazione all'oggetto sociale e all'assenza del fine di lucro. L'oggetto sociale dovrà prevedere "l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e

# COFIN



Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati Elaborazione dati e paghe



gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa <u>la formazione</u>, la didattica, <u>la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica</u>". I passaggi sottolineati rappresentano le variazioni rispetto all'attuale testo dell'art. 90, c. 18.

- d) Viene riformulato, e meglio definito, il concetto di assenza di scopo di lucro, prevedendo, per gli enti sportivi aventi natura societaria, la possibilità di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata.
- e) Viene prevista di nuovo in analogia con il sistema delle imprese sociali la possibilità, da parte degli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di : 1) destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale (inferiore al 50% degli utili di esercizio e nei limiti dell'indice ISTAT di inflazione annua); 2) distribuire utili ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 3) rimborsare al socio il capitale effettivamente versato e eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.
- f) Viene ampliato il regime dell'incompatibilità degli amministratori a ricoprire cariche societarie nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, prevedendo che tale incompatibilità non è più legata "alla medesima carica", come previsto dall'art. 90, ma si estende a "qualsiasi carica" in altre a.s.d. o s.s.d.
- g) Viene previsto (art. 15) che "con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva" e viene disciplinato il tesseramento degli atleti minorenni, compresi quelli stranieri.

#### I rapporti di lavoro sportivo

Ribadiamo che tutta la riforma sul rapporto di lavoro sportivo entrerà in vigore il 01/07/2022. E sarà oggetto di interventi da parte del legislatore nei prossimi mesi per dipanare le questioni più controverse riguadanti le prestazioni lavorative sportive e i compensi erogati alle seguenti figure:

- 1) È Lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo. Quindi Il lavoratore sportivo potrà assumere la qualifica di lavoratore dipendente, co.co.co. o lavoratore autonomo, anche occasionale e, conseguentemente, il loro rapporto sarà disciplinato dalla normativa giuslavoristica e previdenziale vigente.
- 2) Gli amatori sono coloro che che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, FSN,DSA ed EPS. Solo gli amatori potranno continuare ad essere indennizzati attraverso rimborsi spese esenti indicati dall'art. 67 comma 1 lett. m) che, tuttavia, vengono ridefiniti come segue:
  - a) indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa;
  - b) premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
  - c) di importo non superiore al limite reddituale per l'esenzione di cui all'art. 69 comma 2 T.U.I.R., attualmente pari a euro 10.000 annui per percipiente.

La disposizione rimane formalmente inalterata rispetto al testo vigente che oggi

# COFIN



Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati Elaborazione dati e paghe



conosciamo ma sostanzialmente ridimensionata per effetto di due interventi di interpretazione autentica contenuti nel successivo art. 36 comma 7:

- 1) la qualificazione come redditi diversi ai sensi della lett.m) si intende operante sia a fini fiscali che previdenziali soltanto entro il limite di 10.000 euro;
- 2) per "premi" e "compensi" erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

La portata del nuovo art. 67 va poi letta con l'ulteriore previsione contenuta nell'art. 29 comma 2 per cui, nel caso di indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari che superino la soglia di esenzione, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

Dunque il collaboratore sportivo amatoriale – che rende le prestazioni in qualità di volontario e quindi al di fuori di un rapporto obbligatorio di scambio tra prestazione e remunerazione – potrà percepire, nei limiti di euro 10.000 annui, soltanto indennità di trasferta e rimborsi spese forfetari, quindi emolumenti correlati ad una specifica attività che richieda un ristoro delle spese sostenute o comunque un indennizzo non avente alcuna natura (e consistenza) corrispettiva oppure premi e compensi occasionali, non correlati all'attività svolta in termini di tempo e di prestazioni ma riconosciuti per il risultato ottenuto nelle competizioni sportive.

3) I 'art. 37, dedicato alle attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, delle FSN, DSA ed EPS, coerentemente con l'impianto adottato evita una tipizzazione precisando che, ricorrendone i presupposti, potranno essere oggetto di collaborazioni autonome ai sensi dell'art. 409 co.1 n. 3 c.p.c. (esclusa quindi ogni etero-organizzazione del committente); dall'altro rientrano nell'applicazione dell'art. 67 co.1 lett. m), con i correttivi apportati. Anche per tali rapporti – di natura non professionale – la qualificazione come redditi diversi opera sia a fini fiscali che previdenziali fino al limite di 10.000 euro e quando gli importi corrisposti superano il predetto limite, le prestazioni sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

#### Le nuove semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi (Decreto 39)

- 1) La possibilità, per le a.s.d., in deroga al d.p.r. 361/2000, di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive;
- 2) Per quanto concerne il nuovo "Registro (ex) CONI" le novità sono le seguenti:
  - a) Innanzitutto, il "Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche" sarà sostituito dal nuovo "Registro delle attività sportive Dilettantistiche", che non sarà più gestito dal CONI ma dal Dipartimento dello Sport;
  - b) Il nuovo "Registro" avrà funzioni e caratteristiche simili a quelle del "RUNTS" in relazione al Terzo Settore, e ad esso dovranno essere iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.
  - c) L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica (art. 5).

Al Registro dovranno essere iscritti (art. 6):

# COFINari



Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati Elaborazione dati e paghe



- a) Tutti i dati anagrafici del sodalizio, del legale rappresentante, dei membri del consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo;
- b) i dati anagrafici di tutti i tesserati, compresi quelli minori;
- c) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società e associazioni sportive affiliate;
- d) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- e) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte;
- f) il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, e il relativo verbale;
- g) i verbali che comportano modifiche statutarie (con i relativi statuti modificati), gli organi statutari e la sede legale;
- h) Tali dati e notizie, una volta iscritti al Registro, saranno opponibili ai terzi (compresi eventuali Organi di Controllo tributario o giuslavoristico).

### **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Il D.L. Sostegno all'articolo 1 prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti, compresi gli enti non commerciali, purché in possesso di partita IVA e quindi comprese le a.s.d. e s.s.d.

Possono invece essere beneficiari dei contributi tutte le persone fisiche operatori nello sport in possesso di partita IVA, quali istruttori, personal trainer, atleti, a prescindere dal codice "ATECO" utilizzato in sede di apertura della partita IVA

I contributo a fondo perduto spetta a coloro che hanno avuto una riduzione media mensile di almeno il 30% del fatturato e corrispettivi dell'intero anno 2020 rispetto all'anno 2019. Quindi verificato la riduzione maggiore del 30%, il contributo si determina basandosi sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Specificamente vengono individuate cinque fasce di ristoro basate su ricavi e compensi del 2019, stabilendo che il contributo a fondo perduto sarà pari al:

- •60% della perdita media mensile per ricavi e compensi inferiori a 100.000 euro
- •50% per ricavi e compensi fra 100.000 e 400.000 euro
- •40% per ricavi e compensi fra 400.000 e 1 milione di euro
- •30% per ricavi e compensi fra 1 e 5 milioni di euro
- •20% per ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni di euro

Per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d'anno (esempio dal 1 settembre al 31 agosto) occorrerà in ogni caso determinare la media mensile dei 12 mesi dell'anno solare 2020 raffrontandola con la media mensile dei 12 mesi dell'anno solare precedente.

È confermato, come per le precedenti misure, un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti con un massimo di 150.000 euro.

È prevista la presentazione in via telematica della domanda a partire dal 30/3/2021 e scadenza 28/5/2021.

Potranno presentare domanda i soggetti con partita IVA attiva alla data di pubblicazione del decreto e anche coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019.

#### Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati Elaborazione dati e paghe



Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e corrispettivi.

È infine prevista la possibilità di optare, anziché per l'erogazione diretta, per un credito di imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24, in modo da velocizzarne la fruizione.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Si applicano le disposizioni già previste nel Decreto Legge 34/2020 "D.L. Rilancio" in merito alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.